

Prot.n.222/14-na
Circ.n.35/14

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali e provinciali

Roma, 24 settembre 2014

Oggetto: Dichiarazione IMU-TASI, proroga al 30/11/2014

Ieri, 23 settembre 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato stampa, ha reso noto che è stato firmato il decreto che fa slittare la "Dichiarazione IMU-TASI per gli Enti non commerciali" dal 30 settembre 2014 al 30 novembre 2014 (in pratica al 1 dicembre 2014 poiché il 30 novembre cade di domenica).

Il DM di proroga è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che l'adempimento riguarda gli Enti no profit in possesso di uno o più immobili utilizzati almeno in parte per l'esercizio con modalità non commerciali delle attività istituzionali di cui all'art. 7, comma 1, lettera i del D.Lgs 504/92 (assistenziali, didattiche, ecc), che beneficiano, in quanto tali, dell'esenzione IMU e TASI totale o parziale.

Questo articolo, coordinato col DM 200/2012, prevede dal 2012 l'esenzione IMU e, a partire dal 2014, anche per l'esenzione TASI per gli immobili ad esclusiva destinazione non commerciale.

Per gli immobili a destinazione mista, invece, l'esenzione si applica solo alla parte fisica nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale ed in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e con effetto retroattivo dall' 1 gennaio 2012.

Il modello di dichiarazione IMU, da inviare all'ufficio tributi del Comune in cui risiede l'immobile, è stato redatto su un modello approvato successivamente all'emanazione del DM 200/2012. Il modello da utilizzare per gli Enti non commerciali, per gli immobili esenti, è il modello "ordinario", già approvato con DM 30 ottobre 2012, compresi gli immobili ad utilizzazione mista come previsto dalla risoluzione n. 1 del DF/2013 del MEF in cui è stato chiarito che con un unico modello vanno comunicati gli immobili imponibili, gli esenti e quelli ad utilizzazione mista.

La dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, comma 719 della Legge 147/2013, deve essere presentata solo con modalità telematiche.

Per l'anno 2015 ed anni successivi, la dichiarazione, a regime, dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di possesso dell'immobile oppure a quello in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti; inoltre non deve essere ripresentata la dichiarazione se non sono intervenute variazioni.


Si ricorda che l'attività viene svolta con modalità non commerciali, anche per le scuole aderenti alla FISM indifferentemente dall'inquadramento giuridico, se vengono rispettate le condizioni previste dalle Risoluzioni Ministeriali n. 3 e 4 del 4 marzo 2013 e dei chiarimenti di cui alle disposizioni della Nota della Direzione Generale del MIUR del 2 luglio 2014 se le rette medie per studente, per le scuole dell'infanzia, sono inferiori ad € 5.739,17 annui .

Infine, gli Istituti religiosi e le parrocchie, che gestiscono le attività didattiche con modalità non commerciali non devono stillare un particolare regolamento interno in quanto hanno già i loro ordinamenti secondo il diritto canonico.

Naturalmente questi documenti, interni, preciseranno che in caso di dismissione dell'attività didattica, i beni didattici (e non l'immobile) saranno destinati all'Ente ivi previsto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore gestione scuola
dott. Giannino Zanfisi



Il Segretario nazionale
dott. Luigi Morgano

